


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



REGOLAMENTO TERNE PER COLLAUDI STATICI

*Approvato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio nella seduta
Consigliare del 13/12/2023*

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento del 18/02/2014

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce i criteri per la formazione dell'elenco dei Collaudatori Statici, nonché le modalità per la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio, dei professionisti esperti nel collaudo strutturale da inserire nelle terne ex art. 67 del D.P.R. 380/2001.

Articolo 2

Riferimenti legislativi

La formazione dell'elenco dei collaudatori è necessaria per poter espletare il servizio previsto dall'art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nei casi in cui non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio i lavori. In questo caso il Costruttore dovrà richiedere una terna di Collaudatori per ogni singola concessione edilizia anche nel caso si tratti di un complesso di edifici adiacenti o vicini, ma oggetto di separate richieste di concessione;

Articolo 3

Finalità

L'Ordine, con il presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del rispetto dei principi di concorrenzialità, rotazione e trasparenza nella scelta dei professionisti per la designazione delle terne.

Articolo 4

La commissione terne

Il Consiglio provvederà alla nomina della Commissione Terne, composta di regola da tre membri effettivi. La Commissione decade con il Consiglio che l'ha nominata.

Le riunioni della Commissione si ritengono valide se ad esse partecipano almeno due dei tre membri effettivi che la compongono.

Le riunioni della Commissione Terne avranno, di norma, cadenza mensile.

Articolo 5

Verbali

La Commissione, a giustificazione del proprio operato, terrà un registro nel quale saranno verbalizzate le operazioni di assegnazione delle terne, le terne proposte e le relative volumetrie, e conserverà una tabella dei punteggi aggiornati a disposizione dei collaudatori che volessero verificarla.

La tabella con i punteggi verrà azzerata ogni fine mandato.

Le designazioni della Commissione Terne hanno valore di proposta, e dovranno essere approvate dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

Articolo 6

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Le domande di iscrizione nell'elenco dei collaudatori statici dovranno essere presentate su apposito modello predisposto dall'Ordine, allegato in calce al presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
2. iscrizione continuativa alla sezione A dell'Albo da almeno 10 anni;
3. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
4. essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua;
5. essere in possesso di adeguata copertura assicurativa;
6. specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere degli ultimi 10 anni per le quali è stata svolta progettazione strutturale e/o collaudi statici, con specifica descrizione delle opere stesse e degli incarichi svolti. Il curriculum professionale dovrà essere allegato alla richiesta di iscrizione all'elenco degli ingegneri collaudatori.

Articolo 7

Formazione dell'elenco degli ingegneri collaudatori

L'elenco dei collaudatori statici viene formato a seguito della valutazione dei requisiti di cui alle richieste presentate, e ratificato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

Dalla data di Delibera di approvazione del nuovo elenco dei collaudatori Statici, il vigente elenco viene soppresso e sostituito dal nuovo.

L'elenco dei collaudatori statici così formato verrà progressivamente aggiornato dall'Ordine, secondo le modalità di cui al capoverso precedente, laddove perverranno nuove domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati a farne parte.

Verranno cancellati coloro che siano deceduti o abbiano presentato specifica richiesta di cancellazione, o siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari.

I nominativi dei collaudatori verranno inseriti in elenco seguendo l'anzianità di iscrizione all'Albo, a partire dal più anziano che avrà il numero uno di elenco.

La revisione dell'elenco dei collaudatori avviene con cadenza annuale.

Articolo 8

Metodo di designazione delle terne

La designazione delle terne avviene durante la riunione della Commissione Terne che, preso atto delle richieste di terne di collaudatori, procederà alla scelta dei nominativi per la loro composizione attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) Frequenza delle segnalazioni
- 2) Frequenza delle nomine
- 3) Anzianità di iscrizione all'Albo

La Commissione all'inizio di ogni seduta aggiornerà la tabella dei punteggi, assegnando un particolare punteggio ai collaudatori prescelti fra i nominativi di ciascuna delle terne proposte nella precedente seduta, tenendo conto della volumetria del fabbricato collaudato.

Più precisamente verranno assegnati i seguenti punteggi:

- a) volumetria fino a 1000 mc: 1 punto
- b) volumetria fino a 5000 mc: 2 punti
- c) volumetria oltre 5000 mc: 3 punti

La Commissione procederà quindi alla scelta dei nominativi per la formulazione delle nuove terne, seguendo l'ordine di elenco, redatto secondo l'anzianità di iscrizione all'Albo.

Verranno individuati, scorrendo l'elenco dall'alto al basso, i nominativi dei collaudatori che:

- 1) non siano ancora stati segnalati fino all'esaurimento dei nominativi;
- 2) abbiano i punteggi più bassi

Si procederà fino all'esaurimento delle richieste di terne, seguendo la data di protocollo della richiesta di terna presentata all'Ordine.

In tal modo l'avvenuta segnalazione di un collaudatore lo pone automaticamente in lista di attesa fino a che nell'elenco figurano collaudatori senza nomina.

Articolo 9

Motivi di incompatibilità

Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 s.m.i. e dalla L.R.19/2008, si configura un'ipotesi di incompatibilità del professionista segnalato nei seguenti casi:

- caso di ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza, e secondo tutte le disposizioni del Codice Appalti;
- caso di professionista che abbia con l'impresa esecutrice rapporto abituale ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
- caso di ingegnere facente parte di associazione professionale con il progettista o con il Direttore dei Lavori relativamente alle opere da collaudare.

Il professionista segnalato è tenuto a comunicare a mezzo pec all'Ordine la propria situazione di incompatibilità entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuta segnalazione, così da consentire alla Commissione Terne di provvedere alla rettifica della terna designata inserendovi un altro professionista attingendo dall'elenco secondo le modalità di cui all'art. 8, che dovrà essere successivamente validata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile.

Nel caso si avesse riscontro della mancata segnalazione di incompatibilità da parte del professionista segnalato, il Consiglio dell'Ordine si riserverà di deliberare in merito alla segnalazione dell'iscritto al Consiglio di Disciplina.

Articolo 10

Obblighi del Collaudatore

Fermo quanto previsto all'art. 9 circa le situazioni di incompatibilità, il professionista inserito in una terna designata dall'Ordine, una volta incaricato dal committente del collaudo statico, ha l'obbligo:

- di comunicare la nomina all'Ordine entro 15 giorni dalla data dell'incarico; in caso di ritardata o mancata comunicazione la Commissione procederà all'accertamento dell'identità del collaudatore nominato che verrà escluso d'ufficio dalla formulazione di nuove terne fino al successivo azzeramento dei punteggi

Articolo 11

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco ad opera del Consiglio dell'Ordine potrà essere deliberata qualora l'ingegnere sorteggiato si rifiuti per due volte consecutive di assumere l'incarico ovvero risulti per due volte consecutive irreperibile, ovvero qualora risulti, nello svolgimento dell'incarico assunto, inadempiente rispetto ad obblighi di legge. I colleghi che sono soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione da parte del Consiglio di Disciplina

saranno esclusi per due anni dall'elenco dei collaudatori e comunque fino a riabilitazione da parte del Collegio stesso

Articolo 12

Controlli

La verifica del possesso dei CFP è effettuata periodicamente dall'Ordine. In caso di mancato possesso dei CFP minimi previsti dalla normativa, l'ingegnere è sospeso dalla procedura di designazione di cui al precedente punto 8 ed è avviata la procedura di cui al punto 11.

Articolo 13

Norma transitoria

Fino all'approvazione del nuovo elenco dei collaudatori di cui al precedente art. 7 resta in vigore l'elenco preesistente.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione intervenuta nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio del 13/12/2023.

Oggetto: **Richiesta di iscrizione nell'elenco dei collaudatori statici ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001.**

Il sottoscritto Ing. _____ C.F.: _____
nato a _____ il ___/___/___ residente a _____
via/p.zza _____
iscritto all'Albo di codesto Ordine Professionale con il n° _____ dal _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco dei Collaudatori Statici di cui al "Regolamento terne per i collaudi statici", approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio nella seduta del 13 dicembre 2023 ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere in possesso di diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
- di essere iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno 10 anni;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di essere in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale continua ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa;
- di avere specifico curriculum professionale, nel quale si dà atto dello svolgimento, negli ultimi 10 anni, delle opere principali per le quali è stata svolta progettazione strutturale e/o collaudi statici;
- di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato all'interno del "Regolamento terne per i collaudi statici", approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio in data 13 dicembre 2023;
- di essere disponibile ad essere segnalato come componente delle terne di collaudatori per gli adempimenti di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i..

_____ li, _____

(timbro e firma del Professionista)

Allegati:

- curriculum vitae
- documento d'identità in corso di validità